



ISTITUTO COMPrensIVO ADRIA UNO

Via Umberto I° n° 18 45011 ADRIA (RO)

Tel e Fax 0426 21179

CF 81004020293

e-mail: roic815008@istruzione.it



ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'anno 2010, il giorno 10 del mese di Settembre presso la sede dell'Istituto Comprensivo Adria uno, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art. 6 del CCNL del Comparto scuola del 29/11/2007 e successive modifiche;

TRA

la delegazione di parte pubblica nelle persone del Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Cassetta

E

i rappresentanti sindacali della delegazione sindacale prevista dall'art. 7 comma 1 - Punto III del citato CCNL del Comparto Scuola di cui in calce firmatari

PREMESSO

che le relazioni sindacali devono essere improntate al "rispetto" delle competenze del Dirigente scolastico e degli organi collegiali della scuola e perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che la correttezza e la trasparenza dei componenti sono condizioni essenziali per il buon esito delle relazioni sindacali costituendo quindi impegno reciproco delle parti contraenti.

SI CONCORDANO

le seguenti norme per lo svolgimento delle relazioni sindacali nella Istituzione scolastica.

DIRITTI SINDACALI

Art. 1: assemblee sindacali

1. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola del 29/11/2007 e dal CIR del 7/7/2008, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica, la durata massima è fissata in 2 ore.
2. Ferma restando la vigente normativa contrattuale, le Assemblee di scuola, sia in orario di servizio, sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. di cui agli artt. 47 comma 2 e 47bis del D. Leg.vo 29/93 e successive modifiche sia dalla RSU di scuola.
3. Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni relative all'indizione delle Assemblee a tutto il personale interessato con circolari interne alla scuola.
4. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
5. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente scolastico, le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto scuola stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità dei singoli. In caso contrario, si procede al sorteggio attuando comunque una rotazione tra tutto il personale ATA nel corso dell'anno scolastico.

Art. 2: Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di unità scolastica, le R.S.U. si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dell'accordo collettivo quadro dell'agosto 1998 (30 minuti per ogni posto in organico di diritto). La distribuzione e l'utilizzo dei permessi dei componenti delle R.S.U. avverranno ai sensi dell'art.8 del CCNQ 98.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle segreterie provinciali e/o regionali delle Organizzazioni sindacali tramite atto scritto almeno 5 gg. prima, cosicché le R.S.U. non sono tenute ad assolvere altro adempimento per assentarsi.

Art. 3. Bacheca sindacale

1. Il Dirigente Scolastico assicura, per ogni struttura scolastica la predisposizione di una bacheca riservata alla esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con le R.S.U.
2. Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere senza vincoli autorizzativi nella suddetta bacheca, materiale di interesse sindacale.

3. Stampati e documenti da esporre nella bacheca, possono essere inviati anche direttamente dalle Organizzazioni sindacali di livello provinciale /o nazionale purché attinenti alle R.S.U.
4. Il Dirigente Scolastico assicura la trasmissione alle R.S.U. del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta o per fax.

Art. 4: Agibilità sindacale

1. Alle R.S.U. è consentito di comunicare eccezionalmente con il personale durante l'orario di servizio per motivi di carattere sindacale, ma al di fuori dell'orario obbligatorio di lezione.
2. Al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio, per motivi di ordine sindacale, in via eccezionale e previa comunicazione al dirigente Scolastico, alle R.S.U. è consentito l'uso gratuito del telefono (esclusivamente per telefonate urbane e/o nell'ambito della provincia) del fax (esclusivamente per trasmissione nell'ambito del territorio della Regione) del fotocopiatore (per quantità minime di copie).
3. Fuori dell'orario obbligatorio di servizio, alle R.S.U. è garantito l'uso di un personal Computer e di una stampante, compreso il libero utilizzo della parte elettronica per gestire, ricevere, spedire e stampare materiale sindacale proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime inviato compatibilmente con l'orario di servizio del personale di segreteria.

CAPO II

RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 5: Calendario degli incontri

Tra il Dirigente Scolastico e la R.S.U. viene concordato il seguente calendario di massima per le **materie di informativa e di contrattazione** sulle materie di cui all'art. 6 dei CCNL 29/11/2007, **(alla luce della direttiva del DG dell'USR Veneto)**:

a) nel mese di settembre/ottobre

- Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
- Informativa sull'organizzazione del lavoro del personale A.T.A. ;
- Informativa sull'adeguamento degli organici del personale; **(entro avvio delle lezioni)**;
- **Informativa** per criteri di assegnazione del personale docente e A.T.A. ai plessi e sezioni staccata **(entro avvio delle lezioni)**;
- **Informativa** per criteri di retribuzione e di utilizzazione del personale impiegato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
- **Informativa** sulle modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e al piano delle attività, **(entro il 30.9)**;
- **Informativa** sulle modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano formulato dal DSGA, **(entro il 30.9)**;

b)

- **Contrattazione:** Criteri distribuzione FIS;
- Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;

- Criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 84 del CCNL del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alla tipologia di attività;
- La misura dei compensi al personale docente ed educativo per l'attività di flessibilità didattica di cui all'art. 31 comma 1 del CCNL del 31.01.99, per le attività complementari di educazione fisica di cui al citato art. 88 del CCNL 29.11.2007 nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni ed intese con gli enti locali;
- La misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo – non più di due unità – della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 88 comma 4 del CCNL 29.11.2007;
- criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;
- Utilizzazione dei servizi sociali; **(entro inizio delle lezioni)**
- Sicurezza nei luoghi di lavoro.

c) entro 3 gg prima della chiusura delle aree di inserimento dati al SIDI

- Proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto.

Art. 6: Trasparenza

Il Dirigente Scolastico e la R.S.U. concordano con le modalità di applicazione previste dal CCNL in materia di semplificazione e trasparenza.

CAPO III

DURATA DELL'INTESA

Art. 7: durata e validità delle intese

1. Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.
2. Su richiesta motivata di una delle parti, le intese possono essere sottoposte a integrazioni e/o modifiche.
3. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo di istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

CAPO IV

DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DEL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO (Art. 2 Accordo sull'attuazione della L. 146/90)

Art. 9: determinazione dei contingenti minimi di personale docente e ATA in caso di sciopero

1. Ai sensi del CCNL Scuola del 29.11.2007 i contingenti minimi di personale docente e ATA in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione Scolastica;
2. secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL scuola del 29.11.2007 si conviene che in caso di sciopero del personale docente e ATA il

servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sottoelencate:

- a) svolgimento di esami e/o scrutini finali: n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico per plesso, fatta eccezione per i plessi "Vittorino da Feltre" e "M. Marin" (scuola sec. 1° grado), in cui si individuano n° 2 collaboratori scolastici;
 - b) la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il DSGA, n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico operativi presso la sede centrale.
3. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Art. 10 Obblighi

I docenti che nel giorno dello sciopero fruiscono della giornata libera se intendono aderire allo sciopero, devono comunicarlo, in caso contrario saranno ritenuti in servizio. I docenti sono tenuti ad essere in servizio alla prima ora di lezione solo ed esclusivamente se il Dirigente scolastico avrà emanato un apposita circolare in tempo utile perché tutti possano venirne a conoscenza. In tale circostanza i docenti convocati saranno impegnati per il numero di ore di insegnamento della giornata. I dipendenti precettati per i servizi minimi vanno computati fra coloro che aderiscono allo sciopero ma senza trattenuta.

Art. 11: Composizione delle delegazioni

Secondo quanto previsto dal CCNL, (**art. 7 comma 1, III - A**) le delegazioni sono così composte:


- Per la parte pubblica: Dirigente Scolastico
- Per le OO.SS.: la R.S.U. di istituto
- Le organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

Art. 12: Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica.

1. In caso di controversie sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti di cui al primo comma art. 11 si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1 la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale di cui al precedente comma 2.

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda al disposto di cui al CIR del 7.7.2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Cassetta



R.S.U.